

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ⁽¹⁾.

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della [L. 5 dicembre 1964, n. 1268](#) ^(1/a).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 1965, n. 168.

(1/a) Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nel [D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079](#), riportato al n. F/XIII.

1. Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al [D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373](#) ⁽²⁾, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo ^(2/a).

(2) Riportato al n. F/X.

(2/a) Per la tredicesima mensilità l'art. 7, [D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263](#), relativo al nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati (modificato dall'art. 1, [D.L. 23 novembre 1973, n. 740](#), riportato al n. F/XVI) dispone:

«Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del Paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facoltà di anticipare il pagamento della tredicesima mensilità al massimo per un periodo di dieci giorni.

Nei casi di delega previsti dall'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con [R.D. 23 maggio 1924, n. 827](#), i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilità corrisposto in più qualora l'impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo la avvenuta riscossione.

Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è

dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, indisponibilità, o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del [D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 384](#).

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennità di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.

Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni».

L'indennità carovita, di cui al suddetto art. 7, è stata soppressa dall'art. 2, [D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767](#), riportato al n. F/III.

Nel terzo comma la locuzione «o per dimissioni volontarie» è stata soppressa dall'art. 10, [L. 10 agosto 1964, n. 656](#).

2. Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13^a mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del [D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686](#) ⁽³⁾, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del [D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#) ^(3/a), o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennità, assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.

Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonché gli altri eventuali emolumenti

pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

[\(3\)](#) Riportato al n. A/III.

[\(3/a\)](#) Riportato al n. A/II.

3. Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.

La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unità di detti personali.

In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro può autorizzare nell'anno finanziario disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni.

Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, è modificato come segue:

a) 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 400 ⁽⁴⁾, modificato dall'art. 12 del [D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767](#), e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della [L. 20 dicembre 1961, n. 1345](#) ⁽⁵⁾;

b) 60 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del [D.Lgs.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282](#) ⁽⁶⁾;

c) 32 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della [legge 5 marzo 1961, n. 90](#) ⁽⁷⁾, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato:

d) 30 ore mensili per gli impiegati e 37 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle P.T. e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della [L. 27 maggio 1961, n. 465](#) ⁽⁸⁾;

e) 30 ore mensili, salve particolari necessità di servizio, in applicazione dell'art. 37 della [L. 31 luglio 1957, n. 685](#) ⁽⁹⁾, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle FF.SS.

Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtù di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili autorizzabile alla data del 31 dicembre 1964 in base alle norme stesse, è ridotto del 37,50 per cento.

Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del [D.Lgs.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282](#) ⁽⁶⁾, e successive modificazioni per l'attribuzione dell'indennità di Gabinetto, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 14 settembre 1946, n. 112 ⁽¹⁰⁾, è modificato come segue:

- a) 50 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate;
- b) 57 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;
- c) 60 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.

L'indennità di cui all'art. 2 della [L. 31 dicembre 1962, n. 1845](#) ⁽¹¹⁾, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è raggugliata a quella prevista dal precedente comma.

La riduzione del 37,50 per cento si applica, con i criteri previsti dal precedente quinto comma, anche alle indennità, agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:

- a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;
- b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;
- c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;
- d) Amministrazione delle P.T. personale addetto ai servizi esecutivi;
- e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.

La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà iscritto in bilancio per l'anno 1965 ⁽¹²⁾.

(4) Recante Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

(5) Recante istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti.

(6) Vedi nota 3, al [D.Lgs.Lgt. 23 maggio 1945, n. 260](#), riportato al n. B/III.

(7) Riportata al n. E/II.

(8) Recante competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(9) Recante modificazioni delle disposizioni delle competenze accessorie del personale delle FF.SS.

(6) Vedi nota 3, al [D.Lgs.Lgt. 23 maggio 1945, n. 260](#), riportato al n. B/III.

(10) Riportato al n. B/IV.

(11) Recante norme integrative per la costruzione, a cura dell'ANAS, dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

(12) L'art. 1, [L. 28 luglio 1967, n. 594](#), ha aumentato, per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei monopoli il limite di cui all'ultimo comma di lire 42.000.000.

4. Le competenze di cui all'art. 8 del [D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767](#) ^(12/a), compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del [D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#) ⁽¹³⁾, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incideranno al 28 febbraio 1966, sono maggiorate del 6,98 e del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Negli stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla L. 16 aprile 1961, n. 291 ⁽¹⁴⁾, e le altre analoghe indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento.

Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo non operano sulle indennità, assegni o compensi riportati, con le rispettive misure, nei successivi articoli.

(12/a) L'art. 8, [D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767](#), recante maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali, reca:

«Art. 8. Le competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli spettanti ai personali dello Stato e delle amministrazioni autonome dello Stato in dipendenza del loro rapporto di impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle predette amministrazioni autonome, sono maggiorate dell'11,76% se dovute al personale di grado 6° o superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato, e del 6,44% se dovute al restante personale.

Sull'importo lordo risultante dall'applicazione degli aumenti previsti dal precedente comma si opera l'arrotondamento, per eccesso, a 10 lire per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere, a 10 centesimi per le competenze orarie.

La ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze di cui al precedente primo comma, nonché sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente dell'8% per il restante personale». Vedi l'art. 10, [D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079](#), riportato al n. F/XIII.

[\(13\)](#) Riportato al n. A/II.

[\(14\)](#) Riportata al n. G/VI.

5. L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.	56.780	64.980
Generale di divisione e gradi corrispondenti.	49.360	57.560
Generale di brigata e gradi corrispondenti.	26.920	34.920
Colonnello e gradi corrispondenti.	18.280	26.180
Tenente colonnello e gradi corrispondenti.	5.180	13.180
Maggiore e gradi corrispondenti.	8.400	16.400
1° Capitano e qualifiche corrispondenti.	16.510	24.510
Capitano e gradi corrispondenti.	7.510	16.510
Tenente e gradi corrispondenti.	6.850	17.550
Sottotenente e gradi corrispondenti:		
a) in servizio permanente.	4.280	11.770
b) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità.	5.350	16.050
c) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato a domanda.	8.410	19.110
d) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina.	7.340	14.830

Ai primi capitani ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del [D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19](#) ⁽¹⁵⁾, l'indennità militare è corrisposta nella misura prevista per il grado di maggiore ^(15/a).

[\(15\)](#) Riportato al n. F/IV.

[\(15/a\)](#) La Tabella 2, n. 27, [L. 27 ottobre 1973, n. 628](#), riportata alla voce Forze armate, ha soppresso le indennità di cui agli artt. 5 e 6 e l'assegno personale di cui all'art. 15 del presente decreto.

6. L'indennità militare ⁽¹⁶⁾ dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti.	4.210	8.490
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.	3.680	7.960
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	3.150	7.430
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.	2.630	6.910
Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti	1.950	5.950
Vice brigadiere.	1.380	5.380
Sergente (15/a).	1.100	5.100

[\(16\)](#) Vedi, anche, [L. 24 aprile 1962, n. 193](#), riportata alla voce Forze armate.

[\(15/a\)](#) La Tabella 2, n. 27, [L. 27 ottobre 1973, n. 628](#), riportata alla voce Forze armate, ha soppresso le indennità di cui agli artt. 5 e 6 e l'assegno personale di cui all'art. 15 del presente decreto.

7. L'indennità militare speciale ⁽¹⁷⁾ per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco indicati:

Generale di corpo d'armata e di divisione.	L.	580
Generale di brigata.	»	560
Colonnello	»	420
Tenente colonnello	»	380
Maggiore	»	360
Capitano	»	340
Tenente.	»	300
Sottotenente	»	260

Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. »	230
Maresciallo capo e gradi corrispondenti. »	210
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti »	180
Brigadiere »	140
Vice brigadiere. »	120

Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità militare speciale è soppressa.

(17) Vedi, anche, [L. 24 aprile 1962, n. 193](#), riportata alla voce Forze armate.

8. L'indennità mensile di cui all'art. 8 del [D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19](#) ⁽¹⁸⁾, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per le guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale per i vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco segnati:

	Ammogliato
Carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianità di servizio da tre a nove anni	L. 1.730
Carabinieri in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio. »	2.010
Carabiniere ausiliario. »	1.910

(18) Riportato al n. F/IV.

9. Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera ⁽¹⁹⁾ degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.

(19) Il trattamento economico degli allievi delle accademie è regolato dalla [L. 10 ottobre 1950, n. 877](#), riportata alla voce Forze armate.

10. Le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste degli artt. 3, 4 e 5 della [legge 24 aprile 1962, n. 193](#) ⁽²⁰⁾, sono dovute al solo personale sottoindicato, nelle misure mensili lorde a fianco segnate:

Generale di corpo d'armata	L.	6.250
Generale di divisione.	»	5.690
Generale di brigata e colonnello	»	5.040
Tenente colonnello e maggiore	»	4.560
Capitano	»	4.110
Tenente e sottotenente	»	3.730
Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	»	3.070
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	»	3.090
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	»	3.020
Brigadiere	»	2.590
Vice brigadiere.	»	2.420

[Le misure dell'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716 ⁽²¹⁾, sono rideterminate con i criteri previsti dall'art. 77 della [legge 13 maggio 1961, n. 469](#) ⁽²²⁾, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità di servizio di polizia stabilite, rispettivamente nel precedente art. 7 e nel primo comma del presente articolo] ^(22/a).

[\(20\)](#) Recante adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze Armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riportata alla voce Forze armate.

[\(21\)](#) Recante istituzione di una indennità mensile di servizio antincendi a favore dei sottufficiali, vigili scelti e vigili dei Corpi dei Vigili del Fuoco.

[\(22\)](#) Recante ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[\(22/a\)](#) Comma abrogato dall'art. 39, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV.

11. Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 15 ore - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione ^(22/b).

[\(22/b\)](#) L'art. 37, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV, ha disposto che nei confronti del personale che fruisce dell'assegno perequativo non si applica l'art. 11 del presente decreto.

12. Al personale militare ed a quello del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a prestare servizio nelle Amministrazioni finanziarie, spetta l'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale nelle misure stabilite nei precedenti artt. 5, 6 e 8. Allo stesso personale spetta inoltre l'assegno mensile di cui alla [legge 8 novembre 1961, numero 1162](#) ⁽²³⁾, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo previsto per ciascun grado alla data del 28 febbraio 1966 - a titolo di indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale, nelle misure indicate nell'art. 4 della [legge 26 gennaio 1963, n. 41](#) e ⁽²⁴⁾, e di assegno mensile di cui alla [legge 8 novembre 1961, n. 1162](#) ⁽²³⁾ - ridotto di un importo pari al 28 per cento dello stipendio mensile lordo iniziale in vigore al 31 dicembre 1964, e le nuove misure dell'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale.

Nei confronti del personale cui si applica il comma precedente, è soppresso l'assegno personale di cui sia eventualmente provvisto ai sensi degli artt. 3 e 4 del [decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533](#) ⁽²⁵⁾, convertito con modificazioni nella [legge 26 settembre 1954, n. 869](#) ⁽²⁶⁾ e successive modificazioni.

[\(23\)](#) Recante perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al [D.L. 31 luglio 1954, n. 533](#), convertito, con modificazioni, nella [L. 26 settembre 1954, n. 869](#) e successive modificazioni, ed al [D.L. 31 luglio 1954, n. 534](#), convertito, con modificazioni nella [L. 26 settembre 1954, n. 870](#).

[\(24\)](#) Recante nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali e dei sottufficiali e dei militari di truppa dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[\(23\)](#) Recante perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al [D.L. 31 luglio 1954, n. 533](#), convertito, con modificazioni, nella [L. 26 settembre 1954, n. 869](#) e successive modificazioni, ed al [D.L. 31 luglio 1954, n. 534](#), convertito, con modificazioni nella [L. 26 settembre 1954, n. 870](#).

[\(25\)](#) Riportato al n. G/II.

[\(26\)](#) Vedi nota 2 all'art. 1, [D.L. 31 luglio 1954, n. 533](#), riportato al n. G/II.

13. L'indennità di servizio speciale dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
Funzionari di pubblica sicurezza:		
Ispettore generale capo di pubblica sicurezza.	24.450	43.930
Questore	25.290	44.290
Vice questore.	25.890	43.390
Commissario capo	25.160	40.760
Commissario.	24.950	40.850

Commissari aggiunto	20.360	37.260
Vice commissario	14.440	30.890

	Nubile Lire	Coniugata Lire
Corpo di polizia femminile:		
Ispettrice capo	15.490	27.100
Ispettrice di 1 ^a classe	15.460	25.760
Ispettrice di 2 ^a classe	15.550	26.150
Ispettrice di 3 ^a classe	12.550	23.890
Vice ispettrice	8.850	19.760
Assistente superiore di polizia di 1 ^a classe	5.660	10.860
Assistente superiore di polizia di 2 ^a classe	6.150	11.450
Assistente di polizia di 1 ^a classe	4.850	10.520
Assistente di polizia di 2 ^a classe	3.080	8.640
Assistente di polizia di 3 ^a classe	3.490	8.950

14. [L'indennità di servizio penitenziario dovuta al personale civile delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde ^(26/a);

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
Carriera direttiva:		
Ispettore generale e qualifiche corrispondenti	7.090	13.090
Direttore capo e qualifiche corrispondenti	13.390	18.790
Direttore superiore e qualifiche corrispondenti	14.960	19.760
Direttore e qualifiche corrispondenti	16.550	20.950
Vice direttore e qualifiche corrispondenti	15.760	19.820
Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti	12.920	16.230
Carriera di concetto:		
Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti	6.090	10.690
Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	9.260	13.460
1° Ragioniere e qualifiche corrispondenti	110.650	14.350
Ragioniere e qualifiche corrispondenti	11.050	14.580
Ragioniere aggiunto e qualifiche corrispondenti	9.920	12.920
Vice ragioniere e qualifiche corrispondenti	11.940	14.940

Carriera esecutiva:		
Archivista capo e qualifiche corrispondenti.	7.840	10.940
1° Archivista e qualifiche corrispondenti.	6.710	9.390
Archivista e qualifiche corrispondenti.	8.730	11.410
Applicato e qualifiche corrispondenti.	5.600	6.060
Applicato aggiunto e qualifiche corrispondenti.	7.210	9.210
Personale non di ruolo:		
Impiegati di 1 ^a categoria B.	12.400	15.100
Impiegati di 2 ^a categoria.	10.700	12.500
Impiegati di 3 ^a categoria.	4.020	5.620
Impiegati di 4 ^a categoria (26/b)	1.700	3.000

(26/a) Vedi, peraltro, l'art. 1, [L. 24 dicembre 1969, n. 1034](#), riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.

(26/b) Articolo abrogato dall'art. 39, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV. Vedi, anche, la nota 15/a agli artt. 5 e 6.

15. [L'indennità di servizio speciale antincendi dovuta al personale delle carriere direttiva e di concetto dei Servizi antincendi è stabilita seguenti misure mensili lorde:

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
Carriera direttiva:		
Ispettore generale capo.	9.070	17.680
Ispettore generale	10.390	18.690
Ispettore capo	11.390	19.690
Ispettore superiore.	10.960	19.360
1° Ispettore	9.650	18.050
Ispettore.	8.700	17.570
Carriera di concetto:		
Coadiutore principale.	6.360	13.460
1° Coadiutore.	5.550	12.550
Coadiutore	5.600	12.230
Coadiutore aggiunto.	4.680	10.990
Vice coadiutore (26/b)	6.700	13.010

(26/b) Articolo abrogato dall'art. 39, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV. Vedi, anche, la nota 15/a agli artt. 5 e 6.

16. È soppresso l'assegno mensile di cui alle leggi 19 aprile 1962, n. 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 ⁽²⁷⁾ e alla [legge 3 novembre 1963, numero 1515](#) ⁽²⁸⁾, nonché l'assegno giornaliero di cui alla [legge 19 aprile 1962, n. 180](#).

È altresì soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 4 dicembre 1962, n. 1681 ⁽²⁹⁾, all'art. 14 della [legge 16 luglio 1962, n. 922](#) ed alla [legge 28 febbraio 1963, n. 361](#) ⁽³⁰⁾.

Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681 ⁽²⁹⁾.

⁽³¹⁾.

Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio d'interessamento previsto dall'art. 55 della [legge 7 febbraio 1961, n. 59](#) ⁽³²⁾, non potrà essere corrisposto in misura superiore all'8,75 per cento dello stipendio mensile iniziale della rispettiva qualifica.

È conservata, sotto forma di assegno personale riassorbibile per effetto degli aumenti di stipendio o di retribuzione per progressioni di carriera, o per passaggio di categoria o per nomina a capo operaio, l'eventuale differenza, in atto al 31 dicembre 1964, fra la misura del soppresso assegno personale di cui all'art. 4 del [decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533](#) ⁽³³⁾, convertito con modificazioni nella [legge 26 settembre 1954, numero 869](#) ⁽³⁴⁾, e successive modificazioni, e quella del soppresso assegno mensile o giornaliero rapportato a mese di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennità di studio di cui alla [legge 31 dicembre 1962, n. 1754](#) ⁽³⁵⁾, modificata dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 355 ⁽³⁶⁾ e 4 agosto 1963, n. 1012 ⁽³⁷⁾, è soppressa.

⁽²⁷⁾ Recanti, rispettivamente: Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'ANAS), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri.

⁽²⁸⁾ Recante integrazione della tabella annessa alla [L. 19 aprile 1962, n. 178](#), relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

(29) Recante concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.

(30) Recante attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali.

(29) Recante concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.

(31) Il comma sostituisce l'art. 5, [L. 28 febbraio 1963, n. 361](#).

(32) Recante riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

(33) Riportato al n. G/II.

(34) Vedi nota 2 all'art. 1, [D.L. 31 luglio 1954, n. 533](#).

(35) Recante istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

(36) Recante nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963.

(37) Recante aggiunta della indennità integrativa di cui alla tabella B, allegata alla [L. 18 febbraio 1963, n. 355](#), all'indennità di studio, di cui alla tabella A della legge medesima.

17. L'assegno mensile di cui alla [legge 8 novembre 1961, n. 1162](#) ⁽³⁸⁾, è dovuto al solo personale con qualifica non superiore a direttore di divisione ed è fissato nelle seguenti misure:

Direttore di divisione	L.	5.500
Direttore di sezione	»	4.670
Consigliere di 1 ^a classe	»	3.780
Consigliere di 2 ^a classe	»	5.070
Consigliere di 3 ^a classe	»	4.280
Vice segretario.	»	3.770
Applicato.	»	2.090
Applicato aggiunto	»	1.830
Commesso Amministrazione centrale.	»	2.010
Usciere capo	»	1.850
Usciere.	»	1.760
Inserviente Amministrazione centrale	»	1.590
Personale non di ruolo categoria prima		
a) Amministrazione centrale	»	2.340
Personale non di ruolo categoria prima		
b) Amministrazione centrale	»	1.980
Personale non di ruolo categoria seconda Amministra-		
zione centrale	»	1.800
Personale non di ruolo categoria terza Amministra-		
zione centrale	»	1.680
Personale non di ruolo categoria quarta Amministra-		
zione centrale	»	1.100
Capo operaio	»	2.510
Operaio specializzato.	»	2.030
Operaio qualificato.	»	1.850

Operaio comune	»	1.750
Manovale	»	1.770
Operaio Cat. 5 ^a /B	»	1.420
Apprendista (39)	»	280

Per le qualifiche non indicate nel precedente comma si ha riguardo alla corrispondenza di coefficiente di stipendio in atto al 31 dicembre 1964. Per il personale per il quale non esisteva tale corrispondenza e che sia fornito di stipendio non superiore a quello del direttore di divisione, l'assegno mensile di cui al precedente comma è determinato, sulla base dello stipendio mensile iniziale lordo, in misura pari al 4,1 per cento per il personale provvisto di stipendio non superiore a quello del consigliere di 2^a classe e non inferiore a quello del vice segretario, e al 2,8 per cento per il rimanente personale.

Per gli insegnanti elementari di cui al terzo comma dell'art. 1 della [legge 8 novembre 1961, n. 1162](#) ⁽³⁸⁾, in servizio al 28 febbraio 1966 presso le Amministrazioni finanziarie sono ridotti di un importo pari alla indennità di studio soppressa con l'art. 16 del presente decreto, l'assegno personale di cui all'art. 4 del [decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533](#) ⁽³³⁾, e successive modificazioni, e, per la differenza, l'assegno mensile, di cui all'art. 2, secondo comma, della citata [legge n. 1162 del 1961](#), in godimento alla suddetta data del 28 febbraio 1966. Agli insegnanti medesimi non compete l'assegno di cui ai precedenti commi.

L'eventuale differenza, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della [legge 8 novembre 1961, n. 1162](#) ⁽³⁸⁾, tra la misura del soppresso assegno personale di cui al primo comma dello stesso art. 2 e quella dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 della legge stessa, è conservata nell'importo in atto al 28 febbraio 1966, salvo riassorbimento per effetto degli aumenti, per progressione di carriera, dell'assegno mensile di cui al precedente primo comma.

Al personale civile, escluso quello appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data del 28 febbraio 1966 presso le Amministrazioni finanziarie ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della [legge 8 novembre 1961, n. 1162](#) ⁽³⁸⁾, l'assegno mensile di cui al primo comma del presente articolo è ridotto di un importo pari all'assegno personale attribuito ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 del presente decreto.

Per i personali di cui all'art. 4 della [legge 8 novembre 1961, n. 1162](#) ⁽³⁸⁾, sono ridotti di un importo pari al soppresso assegno mensile o a quello giornaliero rapportato a mese, di cui al primo comma dell'art. 16 del presente decreto, l'assegno mensile spettante ai sensi del predetto art. 4 nelle misure vigenti per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 e, per l'eventuale differenza, la quota individuale di riparto, rapportata a mese, dei tributi o emolumenti per servizi resi dal Ministero delle finanze dall'articolo medesimo indicati. Ai personali stessi non compete l'assegno di cui al primo comma del presente articolo.

L'importo della riduzione operata, ai sensi del precedente comma, sui tributi speciali e sugli emolumenti è versato in conto entrate del bilancio dello Stato all'atto della emanazione del decreto di riparto dei tributi o emolumenti stessi.

 (38) Vedi nota 23.

(39) Abrogato dall'art. 39, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV.

(38) Vedi nota 23.

(33) Riportato al n. G/II.

(38) Vedi nota 23.

(38) Vedi nota 23.

(38) Vedi nota 23.

18. [L'indennità ministeriale di cui alla [legge 19 luglio 1960, n. 776](#) ⁽⁴⁰⁾, è stabilita nelle misure determinate sulla base degli stipendi in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte degli importi corrispondenti a quelli del soppresso assegno mensile di cui al primo comma dell'art. 18 del presente decreto] ⁽⁴¹⁾.

[L'indennità mensile di vigilanza, di cui all'art. 9 della [legge 22 luglio 1961, n. 628](#) ⁽⁴²⁾, modificata dalla [legge 21 aprile 1962 n. 190](#) ⁽⁴³⁾, è fissata nelle seguenti misure:

Ispettore generale	L.	19.690
Ispettore capo, ispettore Caro aggiunto.	»	14.690
Ispettore superiore, ispettore principale aggiunto	»	12.060
Ispettore principale, primo ispettore aggiunto	»	9.750
Ispettore di 1 ^a classe, ispettore aggiunto di 1 ^a classe, ufficiale di vigilanza di 1 ^a classe.	»	8.700
Ispettori di 2 ^a classe, ispettore aggiunto 2 ^a classe, ufficiale di vigilanza di 2 ^a classe.	»	7.350
Ispettore aggiunto di 3 ^a classe, ufficiale di vigilanza di 3 ^a classe	»	6.490
Ufficiale di vigilanza di 4 ^a classe] (43/a)	»	5.780

(40) Recante norme sull'indennità ministeriale al personale delle carriere direttive del Ministero degli esteri.

(41) Comma abrogato dall'art. 39, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV.

(42) Recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(43) Recante modifica della tabella «E», allegata alla [L. 22 luglio 1961, n. 628](#), recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(43/a) L'art. 39, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV, ha abrogato il comma secondo dell'art. 18 e i commi primo e secondo dell'art. 19.

19. [Le misure mensili lorde dei premi attribuiti ai sensi degli artt. 10 e 15 della [legge 22 luglio 1961, n. 628](#) ⁽⁴⁴⁾, al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché a quello, comunque in servizio, presso il Ministero medesimo, sono stabilite nei seguenti importi fermi restando gli altri criteri e limitazioni previsti dalla predetta legge:

Direttore generale	L. 11.530
Ispettore generale	» 8.300
Direttore di divisione, segretario capo.	» 6.190
Direttore di sezione, segretario principale.	» 5.230
Consigliere di 1 ^a classe, primo segretario	» 4.230
Consigliere di 2 ^a classe, segretario, archivista capo	» 2.200
Consigliere di 3 ^a classe, segretario aggiunto, primo archivista	» 3.190
Vice segretario archivista	» 2.820
Capo operaio	» 2.690
Personale non di ruolo categoria 1 ^a /A.	» 2.620
Applicato, commesso capo	» 2.340
Commesso amministrazione centrale.	» 2.250
Personale non di ruolo categoria 1-/B.	» 2.210
Operaio specializzato.	» 2.180
Usciere capo	» 2.070
Applicato aggiunto, operaio qualificato.	» 2.050
Personale non di ruolo categoria 2 ^a	» 2.020
Usciere, operaio comune.	» 1.970
Finanziere raffermando.	» 1.950
Manovale	» 1.930
Finanziere in ferma.	» 1.900
Personale non di ruolo di categoria 3 ^a	» 1.880
Inservente.	» 1.790
Operaio categoria 5 ^a /B] (43/a).	» 1.540

[Al personale delle qualifiche, categorie e gradi non indicati nel precedente comma, l'importo lordo mensile del premio è determinato in misura pari al 3,15 per cento dello stipendio iniziale lordo mensile in godimento] ^(43/a).

L'importo complessivo mensile del premio di operosità, dei premi di lavoro e del premio di maggior produzione previsti dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la [legge 31 luglio 1957, n. 685](#) ⁽⁴⁵⁾, e successive modificazioni, del premio di esercizio spettante al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai termini dell'art. 14 della [legge 27 maggio 1961, n. 465](#) ⁽⁴⁶⁾ del premio al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'incremento del rendimento industriale, e degli altri eventuali premi previsti da particolari norme di legge o di regolamento in favore del personale indicato nel presente comma, è decurtato di un importo pari al 28 per cento della misura lorda iniziale degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 dicembre 1964, per ciascuna unità del personale medesimo.

 (44) Vedi nota 42.

(43/a) L'art. 39, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV, ha abrogato il comma secondo dell'art. 18 e i commi primo e secondo dell'art. 19.

(43/a) L'art. 39, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV, ha abrogato il comma secondo dell'art. 18 e i commi primo e secondo dell'art. 19.

(45) Recante modificazioni delle disposizioni delle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

(46) Recante competenze accessorie del personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(giurisprudenza di legittimità)

20. Fermo restando il disposto dell'art. 13 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](#) ⁽⁴⁷⁾, per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per quello del Ministero delle finanze - conservatori dei registri immobiliari - la quota individuale di riparto, rapportata a mese, rispettivamente dei diritti derivanti dall'art. 108 del [regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740](#) ⁽⁴⁸⁾, e successive modificazioni, e degli emolumenti di cui al [D.L. 31 luglio 1954, n. 534](#) ⁽⁴⁹⁾, convertito, con modificazioni, nella [L. 26 settembre 1954, numero 870](#) ⁽⁵⁰⁾, è ridotta altresì di un importo corrispondente al soppresso assegno mensile o a quello giornaliero rapportato a mese, di cui al primo comma dell'art. 16 del presente decreto.

L'importo delle riduzioni di cui al precedente comma è versato in conto entrate del bilancio dello Stato.

(47) Riportato al n. F/IV.

(48) Recante testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

(49) Recante riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

(50) Recante conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. 31 luglio 1954, n. 534](#), concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

21. [L'ammontare dell'assegno di sede, comprensivo delle maggiorazioni o riduzioni inerenti anche allo stato di famiglia, stabilito per il personale civile in servizio all'estero dalla [legge 4 gennaio 1951, n. 13](#) ⁽⁵¹⁾, o da disposizioni analoghe, determinato in applicazione dell'art. 15 del [D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19](#) ⁽⁴⁷⁾, o di successive disposizioni, è ridotto, mensilmente, di un importo corrispondente a quello dell'assegno mensile o dell'indennità di studio soppressi, rispettivamente, con il primo e l'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto] ⁽⁵²⁾.

(51) Recante trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

(47) Riportato al n. F/IV.

(52) Articolo abrogato dall'art. 44, [D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62](#), riportato alla voce Ministero degli affari esteri.

22. ⁽⁵³⁾.

(53) Abrogato dall'art. 13, [D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079](#), riportato al n. F/XIII.

23. Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

Per la determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 ⁽⁵⁴⁾, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 ⁽⁵⁵⁾, quale risulta modificato dall'art. 25 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](#) ⁽⁵⁶⁾, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

Le locuzioni «al 38 per cento», «del 38 per cento» e «ad un sedicesimo» di cui al terzo comma dell'art. 12 del [decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373](#) ⁽⁵⁷⁾, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti altre: «al 31 per cento», «del 31 per cento» e «ad un diciannovesimo».

(54) Recante adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche ed in opere integrative della scuola e delle retribuzioni ed assegni al personale non di ruolo delle scuole magistrali.

(55) Recante istituzioni della scuola popolare contro l'analfabetismo.

(56) Riportato al n. F/IV.

(57) Riportato al n. F/X.

24. Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella tabella C allegata al presente decreto.

In relazione del 31 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all'art. 16, terzo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#) ⁽⁵⁸⁾.

Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.

Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione è determinata in ragione del 31 per cento di quella risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo ⁽⁵⁹⁾.

La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante in applicazione del presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.

Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](#) ⁽⁵⁶⁾.

Le locuzioni «un quarantottesimo» ed «un ventiquattresimo», di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del [decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373](#) ⁽⁵⁷⁾, sono sostituite rispettivamente dalle altre «un cinquantottesimo» ed «un ventinovesimo».

[\(58\)](#) Riportato al n. F/III.

[\(59\)](#) Con [sentenza n. 152 del 28 ottobre-6 novembre 1970](#) (Gazz. Uff. 11 novembre 1970, n. 286) la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[\(56\)](#) Riportato al n. F/IV.

[\(57\)](#) Riportato al n. F/X.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

25. Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati o se incaricati dalla direzione di un istituto; di lire 2.478.700 se liberi docenti; di lire 1.580.000 se cultori della materia.

Le retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente rispettivamente al terzo ed al secondo incarico eventualmente conferito ai professori predetti è calcolata in ragione del 15,50 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma ⁽⁶⁰⁾.

Per gli incarichi di insegnamento conferiti invece a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di

lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma ⁽⁶⁰⁾.

Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non è suscettibile di aumenti periodici.

La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati è fissata in lire 1.397.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della [legge 18 marzo 1958, n. 349](#) ⁽⁶¹⁾, la retribuzione è fissata in ragione del 31 per cento di quella predetta ^(61/a).

⁽⁶⁰⁾ Con [sentenza 6-20 febbraio 1973, n. 11](#) (Gazz. Uff. 28 febbraio 1973, n. 55), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, commi secondo e terzo, nella parte in cui dispongono che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gli incaricati interni e al 38 per cento per gli incaricati esterni, anziché stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

⁽⁶⁰⁾ Con [sentenza 6-20 febbraio 1973, n. 11](#) (Gazz. Uff. 28 febbraio 1973, n. 55), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, commi secondo e terzo, nella parte in cui dispongono che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gli incaricati interni e al 38 per cento per gli incaricati esterni, anziché stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

⁽⁶¹⁾ Recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

^(61/a) La Corte costituzionale, con [sentenza 29 gennaio-5 febbraio 1987, n. 30](#) (Gazz. Uff. 11 febbraio 1987, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma quinto del presente art. 25 nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della [L. 18 marzo 1958, n. 349](#), vengano ridotte al 31 per cento anziché stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

26. Al personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è corrisposta una retribuzione con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 25; in tal caso l'aliquota del 38 per cento indicata nel terzo comma dello stesso articolo è sostituita con quella del 31 per cento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del D.R. 17 agosto 1955, n. 767 ⁽⁶²⁾.

⁽⁶²⁾ Riportato al n. F/III.

27. L'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della [legge 26 gennaio 1962, n. 16](#) ⁽⁶³⁾, è dovuta per il personale sottoindicato nelle seguenti misure lorde mensili:

Professori universitari di ruolo:

(I)	L. 12.500
(II)	» 17.000
(III)	» 29.000
(IV)	» 36.000
(V)	» 44.400

Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza:

(I)	» -
(II)	» 4.700
(III)	» 10.600
(IV)	» 19.700

Assistenti universitari ordinari senza libera docenza:

(I)	» -
(II)	» -
(III)	» 5.600
(IV)	» 14.300

Professori universitari incaricati esterni:

(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)	» 24.400
(se liberi docenti)	» 29.700
(se cultori della materia)	» 46.400

Professori universitari incaricati interni (nel solo caso di cui al terzo comma dell'art. 25 del presente decreto):

(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)	» 18.100
(se liberi docenti)	» 20.300
(se cultori della materia)	» 27.800
Assistenti universitari incaricati	» 1.100
Astronomi capi - Ricercatori capi	» -
Primi astronomi - Primi ricercatori	» 4.700
Astronomi - Ricercatori	» 5.600
Aiutanti astronomi - Aiuti ricercatori	» 14.300
Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano	» 1.100
Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste	» 36.900

L'indennità di ricerca scientifica, nei casi indicati nel secondo comma - terzo periodo - dell'art. 22 della [legge 26 gennaio 1962, n. 16](#) ⁽⁶³⁾, spetta soltanto alle categorie sottoindicate, nella misura lorda mensile segnata a fianco di ciascuna:

Professore universitario di ruolo (V classe di stipendio)	L. 1.900
Professore universitario incaricato esterno (cultore della materia)	» 11.700
Professori universitari incaricati interni (nel solo caso di cui al terzo comma dell'art. 25 del presente decreto): (se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confer-	

mati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)	»	600
(se liberi docenti).	»	2.800
(se cultori della materia)	»	9.100
Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste	»	4.400

(63) Recante provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. L'art. 32, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV, ha disposto che al personale civile che fruisce di assegno perequativo non competono le indennità e i compensi per gli incarichi di insegnamento previsti dal presente art. 26.

(63) Recante provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. L'art. 32, [L. 15 novembre 1973, n. 734](#), riportata al n. F/XV, ha disposto che al personale civile che fruisce di assegno perequativo non competono le indennità e i compensi per gli incarichi di insegnamento previsti dal presente art. 26.

28. L'indennità di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è dovuta al solo personale sottoindicato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, della [legge 9 febbraio 1963, n. 248](#) ⁽⁶⁴⁾, nei seguenti importi mensili lordi:

Professori straordinari.	L.	16.900
Professori ordinari nella prima classe di stipendio.	»	9.700
Assistenti nella prima classe di stipendio in possesso dell'abilitazione alla libera docenza.	»	1.000

(64) Recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

29. Salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote dello stipendio, paga o retribuzione - pure se riferite ad importi giornalieri od orari - sono rideterminate sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte del 37,50 per cento.

La riduzione prevista nel precedente comma non si applica nel caso in cui gli emolumenti ivi indicati siano commisurati anche ad aliquote degli assegni soppressi o ridotti in attuazione della [legge 5 dicembre 1964, n. 1268](#) ⁽⁶⁵⁾.

Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite con il presente decreto e non indicate nei precedenti

articoli sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.

Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonché le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli artt. 21 e 22 della [legge 5 marzo 1961, n. 90](#) ⁽⁶⁶⁾, saranno rideterminate con effetto dal 1° marzo 1966, con la procedura e le modalità previste dai predetti artt. 21 e 22.

[\(65\)](#) Riportata al n. F/IX.

[\(66\)](#) Riportata al n. E/II.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

30. L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#) ⁽⁶⁷⁾, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni previsti dal precedente art. 1.

[\(67\)](#) Riportato al n. A/II.

31. Il contributo di cui all'art. 3 della [legge 30 ottobre 1953, n. 841](#) ⁽⁶⁸⁾, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente ^(68/a).

Il contributo di cui al Precedente comma è calcolato sull'80 per cento dello stipendio paga o retribuzione e della tredicesima mensilità e sull'intero importo delle quote di aggiunta di famiglia.

Sono soppressi:

a) il contributo di solidarietà di cui alla lettera b) dell'art. 2 della [legge 30 ottobre 1953, n. 841](#) ⁽⁶⁸⁾;

b) l'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S., dall'art. 1 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194](#) ⁽⁶⁹⁾.

[\(68\)](#) Riportata al n. L/VI.

[\(68/a\)](#) Per la nuova misura del contributo, vedi l'articolo 27, [D.L. 26 ottobre 1970, n. 745](#), riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

[\(68\)](#) Riportata al n. L/VI.

[\(69\)](#) Recante determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma della [L. 31 dicembre 1961, n. 1443](#).

32. Resta fermo il disposto dell'art. 21 del [decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373](#) ^(69/a).

[\(70\)](#).

[\(69/a\)](#) Riportato al n. F/X.

[\(70\)](#) Il secondo comma aggiunge un comma all'art. 5, [D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373](#), riportato al n. F/X.

33. Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1° marzo 1966.

TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE O RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI CIVILI
E MILITARI DELLO STATO

(omissis)
